



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

COMUNE DI FANO

AVVISO PUBBLICO

**Aggiornamento per l'anno 2020 della graduatoria aperta
per l'assegnazione appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata
Invito a presentare domande nuove ovvero di aggiornamento della posizione in graduatoria**

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione n.335 del 18.02.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per l'Aggiornamento , per l'anno 2020, della graduatoria aperta per l'assegnazione di appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Rideterminazione dei termini di pubblicazione”

RENDE NOTO

che sono riaperti i termini per la presentazione di “domande nuove” ovvero “domande di aggiornamento della posizione in graduatoria” ai fini dell'elaborazione della nuova graduatoria aperta degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Fano - Anno 2020.

Il presente Avviso Pubblico è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, intendono presentare domanda per l'accesso alla graduatoria aperta per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Fano o che, essendo già inseriti nella graduatoria, intendono aggiornare la loro posizione ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO/PERMANENZA IN GRADUATORIA

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale
- a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione;
- c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unita' collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario.
- d) avere un reddito del nucleo familiare non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale (fissato, per l'anno 2020, in un valore ISEE di € 11.768,00. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali e pertanto, in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad € 14.121,6);
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

In riferimento alla lettera a) si precisa che la durata biennale del permesso di soggiorno deve essere maturata alla data di presentazione della domanda. Si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa;

In riferimento alla lettera c):

- si precisa che in presenza di titolarità di più unità abitative la cui metratura complessiva sia superiore ai parametri minimi abitativi previsti dalla vigente normativa, non si configura il requisito di “alloggio non adeguato”;
- si precisa che non è soddisfatto il requisito qualora il richiedente, pur dimostrando di non avere proprietà, risieda da solo ovvero con il nucleo familiare che fa richiesta di alloggio, e quindi abbia il diritto di uso, il diritto di abitazione e/o l'usufrutto di un alloggio di proprietà di parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni o di proprietà di società commerciali i cui titolari sono parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni
- si richiama il seguente articolo del regolamento comunale così come riprodotto:

“Art. 4 (Abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare)

1. *Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005 e succ. mod., si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie calpestabile non inferiore a: a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.*
2. *Al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione ai sensi del precedente comma in sede di attribuzione di punteggio, si fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza.*
3. *La condizione di inadeguatezza alloggiativa dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto periodo in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito previo controllo dell'effettiva superficie dell'alloggio da parte del competente ufficio tecnico comunale e previa verifica della composizione anagrafica del nucleo familiare nell'anno precedente la pubblicazione del bando”.*

In riferimento alla lettera d):

- si richiama il seguente articolo del regolamento comunale così come riprodotto:

“Art. 3 (Nucleo familiare)

1. *Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. n. 36/2005 e succ. mod. per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto sul territorio nazionale compresi gli iscritti in AIRE da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Avvisi pubblici per l'assegnazione di alloggi di ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.*
2. *Al fine del calcolo del limite temporale di cui al precedente comma, il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati comunitari ed extra comunitari, non costituisce incremento naturale ai fini della attribuzione del punteggio e dell'esercizio al diritto al subentro ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;*
3. *Il Comune di Fano richiederà nuova dichiarazione unica sostitutiva I.S.E.E. qualora risulti scaduta l'attestazione ISEE depositata agli atti d'ufficio.*
4. *I minori conviventi in affidamento preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.*
5. *Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente”*
 - Si precisa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero si richiede all'interessato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (art. 18 c. 2 Regolamento).

DOMANDE DI AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento sopra citato, le domande ammesse nella prima graduatoria definitiva, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa

documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima.

Non e' necessaria la presentazione di "domanda di aggiornamento" al fine di far valere il nuovo ISEE anno 2020 in quanto tale adempimento verrà effettuato d'ufficio.

Le domande oggetto di integrazione saranno esaminate dalla commissione competente. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria. Le domande che dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa, previo eventuale adempimento di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento

DOMANDE NON AMMISSIBILI

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono essere ammessi alla procedura di cui al presente avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Non sono ammissibili domande presentate da uno o più componenti il nucleo familiare finalizzate all'assegnazione di alloggio Erp per un nucleo autonomo e distinto rispetto a quello di origine e da costituirsi in futuro (Art. 9 – comma 6' - del regolamento comunale)

CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inoltrate unicamente in modalità telematica dalle **h.00 del 19 febbraio** alle **h. 24.00 del 22 marzo 2021** utilizzando l'apposito software messo a disposizione dell'utenza ed accessibile sul sito internet di questo Ente.

Trattasi di procedura guidata per poter accedere alla quale e' necessario essere in possesso delle credenziali di accesso "SPID".

La domanda telematica dovrà' essere corredata dei file relativi ai documenti indicati alle singole voci della procedura guidata (trattandosi di atti non direttamente reperibili da parte di questo Ente presso altre pubbliche Amministrazioni). Qualora l'utente voglia rettificare la domanda già trasmessa dovrà inoltrare nuova domanda telematica ed in tal caso quest'ultima annulla quella precedentemente inoltrata. Non e' ammessa la presentazione di domande e/o documenti oltre la data di scadenza.

Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato inoltro delle domande telematiche per fatto imputabile a terzi ovvero per causa di forza maggiore.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporta l'automatica esclusione della domanda dalla graduatoria.

Il Comune di Fano si riserva il diritto di chiedere precisazioni e/o chiarimenti a domande già presentate qualora necessario per la corretta attribuzione dei punteggi.

PROCEDIMENTO

Istruttoria delle domande: L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria di assegnazione e con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso Pubblico.

Formazione della graduatoria provvisoria: La competente commissione provvede all'elaborazione della graduatoria provvisoria che sarà approvata con Determinazione dirigenziale da pubblicarsi all'albo Pretorio On Line e sul sito web del Comune di Fano per 15 giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Fano ha effetto di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Comunicazione agli interessati e presentazione di eventuali osservazioni: Agli interessati verrà data comunicazione scritta del punteggio conseguito nella predetta graduatoria provvisoria e dei modi e dei termini, comunque non superiori a 15 giorni, per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva. Ai concorrenti esclusi

dall'aggiornamento provvisorio viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

Graduatoria definitiva: La Commissione entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, decide in ordine alle medesime e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria che viene approvata con Provvedimento dirigenziale.

L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande, attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al Regolamento, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria in vigore. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria sono disciplinati dagli articoli da 21 a 23 del Regolamento vigente e dalla disciplina regionale vigente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 quaterdecies della L.R. 36/05 e succ. mod. e integrazioni.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG.UE 679/2016(PRIVACY):

La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di approvazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERP, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli forniti dagli utenti tramite procedura guidata telematica e saranno comunicati ai componenti dell'apposita Commissione nonché elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.

I dati conferiti possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e/o ai sensi del D.lgs 33/2013.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Il Comune è il titolare del trattamento dei dati.

L'informativa completa e i dati di contatto del DPO sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli uffici del Settore Servizi Sociali in Via S.Eusebio,32.

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N.241/1990 E SMI

Amministrazione competente: Comune di Fano, Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano(PU)

Oggetto del procedimento: Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (L.R. n. 36/2005 e smi e Regolamento Comunale)

Responsabile procedimento è la D.ssa Roberta Galdenzi, Dirigente Coordinatrice del Servizio Sociale Associato dell'ATS n.6

Inizio e termine del procedimento: L'avvio del procedimento decorre dalla data di protocollazione della domanda. Dalla stessa data, decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Avviso pubblico.

Inerzia dell'Amministrazione: Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 - comma 9 bis – della L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al GA nei termini di legge.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Sociale Associato ATS n.6 – Via S. Eusebio 32 - Fano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art.22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L.15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fano (tel. 0721/887653 - 0721/887483).

Domicilio telematico:servizisociali@pc.comune.fano.pu.it

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non indicato nel presente Avviso Pubblico si rinvia alle norme statali e regionali applicabili nonché al Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
D.ssa Roberta Galdenzi